

NOMINA DEL CUSTODE

R.G.E. 729/2021



ORDINANZA DI NOMINA
DEL CUSTODE

All'udienza dell'08.04.22
Il giudice dell'esecuzione

visti l'art. 559 c.p.c. e l'art. 560 c.p.c., come modificato dal D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni nella Legge 11.2.2019 n. 12, ed ulteriormente modificato dalla Legge 28.2.2020 n. 8;

rilevato che deve essere ordinata la vendita, sicché è obbligatoria la sostituzione del debitore nella custodia;

rilevato che dalla relazione dell'esperto emerge che il debitore abita nell'immobile pignorato e che pertanto, allo stato, non deve essere pronunciato ordine di liberazione, fermo restando che detto ordine sarà emesso *“qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico”*;

P.Q.M.

- a) visto l'art. 559 c.p.c., nomina custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, IVG
- b) rilevato che il designato ha già reso in cancelleria dichiarazione di disponibilità ad accettare le nomine a custode eventualmente ricevute, lo esonera dal comparire in cancelleria;
- c) dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 250,00 a carico del creditore procedente

Si comunichi al custode e al delegato.

Il giudice dell'esecuzione
(dott. Francesca Alonzo)

